

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICO-SOCIALI E DELL'AMMINISTRAZIONE

# ANNALI

5/2003



VOLUME SECONDO



Edizioni Scientifiche Italiane

GIUSEPPE BISCARDI

## Giurisdizione penale ed obbligo, per la Pubblica Amministrazione, di conformarsi al giudicato: problemi in tema di accertamento tributario

SOMMARIO: 1. Rapporti tra processo penale e processo tributario. – 2. Giudicato penale ed amministrazione finanziaria. – 3. Questioni applicative. – 4. Sanzione penale, sanzione amministrativa e principio di specialità: aspetti procedurali.

### 1. *Rapporti tra processo penale e processo tributario*

È noto che, nell'ambito della riforma dei reati tributari<sup>1</sup> attuata con d.lgs. 74/2000, l'art. 25 comma 1 lett. d) di tale decreto ha espressamente abrogato l'intero titolo primo della l. 516/1982; e quindi anche l'art. 12 di quest'ultima. Il quale – come altrettanto noto –, nel regolare i rapporti tra processo penale, processo tributario ed attività degli uffici finanziari, delineava le seguenti linee essenziali: svolgimento parallelo dei due processi; divieto di sospensione del processo tributario (espressamente confermato dall'art. 20 d.lgs. 74/2000, che ha esteso il divieto in questione anche all'attività amministrativa di accertamento)<sup>2</sup>; efficacia vincolante del giudicato penale in ordine ai fatti materiali accertati, efficacia peraltro rimessa al criterio casuale della precedenza cronologica rispetto alla decisione tributaria defini-

<sup>1</sup> Relativamente ai settori delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto. In argomento si veda, per tutti, AA.VV., *Diritto penale tributario - aspetti problematici*, a cura di V.E. Falsitta, Giuffrè, 2001, *passim*.

<sup>2</sup> Peraltro, nella vigenza dell'art. 12 cit. autorevole dottrina (M. NOBILI, in AA.VV., *Responsabilità e processo penale nei reati tributari*, Giuffrè, I ed., 1986, 448) avevano concluso per l'estensione del divieto alla fase amministrativa, pur nel silenzio della legge.

tiva<sup>3</sup>. Nel secondo comma dell'art. 12 si prevedeva altresì che in base ai fatti di cui sopra l'amministrazione finanziaria dovesse procedere ad accertamenti ed eventualmente intervenire (a favore o in danno del contribuente)<sup>4</sup> su atti già notificati, nonché irrogare o revocare pene pecuniarie.

Erano quindi due le situazioni considerate dal legislatore. La prima concerneva il tema dei rapporti tra processi, ossia delle interferenze che si creano quando in diverse sedi giurisdizionali si controverta su fatti o questioni in tutto od in parte comuni<sup>5</sup>; nonché il tema della rilevanza del giudicato al di fuori della sede in cui quest'ultimo si è formato<sup>6</sup>. La seconda riguardava il rapporto tra fatti materia-

<sup>3</sup> L'irragionevolezza di detto criterio era stata fermamente criticata dalla maggioranza della dottrina. Viceversa, la Corte Costituzionale (sent. 349/1987) ha ritenuto costituzionalmente legittima tale previsione, peraltro con motivazione alquanto sommaria.

<sup>4</sup> Nel caso di intervento *in peius*, tuttavia, si riteneva che questo fosse precluso dall'intervenuta decadenza dal potere di rettifica, al fine della certezza delle situazioni giuridiche soggettive. V. per tutti P. CORVI, in I. CARACCIOLI-A. GIARDA-A. LANZI, *Diritto e procedura penale tributaria*, ed. 1989, Cedam, 481 ss.

<sup>5</sup> Tale definizione rischia di essere da un lato generica, dall'altro imprecisa. Più puntualmente, il tema dei rapporti intergiurisdizionali può essere inquadrato sotto un triplice profilo. Il primo emerge quando in diverse sedi della giurisdizione si controverta su fatti totalmente o parzialmente comuni. Il secondo quando un determinato provvedimento giurisdizionale entri a far parte della fattispecie dedotta in giudizio, e quest'ultimo si svolga in sede giurisdizionale diversa da quella in cui si è formato il provvedimento *de quo*. Il terzo concerne la relazione tra processi imperniata sull'effetto giuridico; ossia quando tale effetto, proprio di un determinato provvedimento del giudice, rilevi altresì in una controversia devoluta ad altro giudice non abilitato ad emettere tale provvedimento (*amplius* in tema M.A. ZUMANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Giappichelli, 2000, 2 ss.). Si precisa che per rapporto intergiurisdizionale qui si intende il rapporto tra processi relativi a distinti settori dell'ordinamento - civile, penale, etc. -, e non il rapporto tra giurisdizione ordinaria - unica seppure funzionalmente diversificata - e giurisdizione speciale.

<sup>6</sup> Si è già visto che l'art. 12 si riferiva esclusivamente al giudicato penale. Per il caso inverso (eventuale efficacia in sede penale del giudicato tributario) la Corte Costituzionale (sent. 258/1991) è intervenuta a confermare un indirizzo già prevalente, stabilendo l'assenza di vincoli derivanti da una decisione tributaria definitiva. L'indirizzo è peraltro conforme a quanto disposto dal codice di procedura penale, che limita l'efficacia del giudicato extrapenale ai soli casi di controversie sullo stato di famiglia e/o cittadinanza (art. 3). Cfr. A. MACCHIA, in E.

